

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

**N. 2 del 26-03-2018**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2018.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Sindaco **Arsenio MOLASCHI** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	MOLASCHI Arsenio	Presente
2.	FUSARI Chiara	Presente
3.	DONINI Olivano	Presente
4.	RAIMONDI Ernesto	Presente
5.	CORBANI Mauro	Presente
6.	MAGGI Gabriele	Presente
7.	DONINI Elena	Assente
8.	RIZZI Rosanna	Presente
9.	ZUCCHELLI Ida	Presente
10.	VEZZINI Aldo Ferruccio	Assente
11.	MAESTRELLI David	Assente

**PRESENTI 8 ASSENTI 3**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Pio Grassi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2018.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

Visto, in particolare l'art. 1 commi da 707 a 727, che modificano la previgente disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata le proprie deliberazioni:

- n. 11 del 19.05.2014, recante l'approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale, il cui Capo II° (articoli da 10 a 21) disciplina l'Imposta Municipale Propria (IMU), definendone la base imponibile, i presupposti impositivi, le detrazioni, le assimilazioni e le esenzioni;
- n. 2 del 24.03.2017, recante: "Conferma aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2017";
- n. 15 del 23.06.2017, avente ad oggetto: "Precisazioni in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 24.03.2017, recante: 'Conferma aliquota IMU 2017'";

Dato atto che l'art. 1, comma 37 lettera a), della Legge 23.12.2017 n. 205 "Legge di Bilancio 2018) conferma per l'anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 bis del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione retro agiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 676 della legge 147/2013 il comune, nel determinare le aliquote TASI, deve rispettare il vincolo "in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

Evidenziato che è riservata allo Stato il gettito ad aliquota base derivante dagli immobili accatastati nel gruppo D;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenza anagrafica;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto l'art. 1 comma 10 della legge 208/2015 che, nell'inibire ai comuni la facoltà di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato a parenti in linea retta ed in primo grado, introduce un nuovo regime impositivo più restrittivo, stabilendo: la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come propria abitazione principale e a condizione che risultino soddisfatti i seguenti requisiti: il comodante deve risiedere nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il comodante non deve possedere altri immobili in Italia, ad eccezione della propria abitazione principale situata nello stesso comune ove è situata l'abitazione concessa in comodato; il beneficio non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il comodato deve essere registrato; il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;

Visto l'art. 1 comma 13 della legge 208/2015-legge di stabilità 2016 che dispone, con decorrenza dall'anno 2016, l'esenzione dal pagamento dell'IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);

Ritenuto, alla luce del gettito IMU annualità 2017, di confermare per l'anno 2018 le aliquote stabilite nell'anno 2017 che di seguito si riportano:

- ALIQUOTA PARI AL 5 PER MILLE PER:
  - l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
  - le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze equiparate per legge;
  - l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze,
- ALIQUOTA PARI ALL'8 PER MILLE PER immobili di categoria catastale D di cui 7,6 per mille allo Stato;
- ALIQUOTA PARI ALL'8 PER MILLE PER unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato con abbattimento del 50% della base imponibile ai sensi del novellato art. 13 comma 3 del D.L 201/11, così come integrato dalla L. 208/15 art. 1 comma 10 lettera b);

- ALIQUOTA PARI ALL'8 PER MILLE PER tutte le altre fattispecie imponibili IMU;  
DETRAZIONE di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9);  
RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili;

Ritenuto, per quanto attiene le detrazioni, assimilazioni ed esenzioni, di rimandare a quanto disciplinato con il Regolamento per la disciplina della IUC;

Dato atto che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2018 e 17 dicembre 2018

Acquisiti i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 votanti su n. 8 presenti.

### **DELIBERA**

- 1) di confermare per l'anno 2018 le aliquote stabilite nell'anno 2017 per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
  - ALIQUOTA PARI AL 5 PER MILLE PER:
    - l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;
    - le unità immobiliari, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze equiparate per legge;
    - l'unità immobiliare, di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e relative pertinenze,
  - ALIQUOTA PARI ALL'8 PER MILLE PER immobili di categoria catastale D di cui 7,6 per mille allo Stato;
  - ALIQUOTA PARI ALL'8 PER MILLE PER unità immobiliare, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il 1° grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato con abbattimento del 50% della base imponibile ai sensi del novellato art. 13 comma 3 del D.L 201/11, così come integrato dalla L. 208/15 art. 1 comma 10 lettera b);
  - ALIQUOTA PARI ALL'8 PER MILLE PER tutte le altre fattispecie imponibili IMU;  
DETRAZIONE di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze (categorie A/1 – A/8 – A/9);  
RIDUZIONE del 50% della base imponibile degli immobili inagibili/inabitabili;
- 2) di dare atto che il versamento dell'imposta è effettuata in due rate di pari importo scadenti al 16 giugno 2018 e 17 dicembre 2018;
- 3) di rinviare, per la disciplina delle assimilazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni dall'imposta, a quanto dispone il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con propria deliberazione n.11 del 19.05.2014;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018;
- 5) di disporre che nessun versamento a titolo di IMU deve essere fatto dai contribuenti, qualora l'imposta dovuta per l'intera annualità è pari o inferiore ad € 3,00 (tre Euro);
  
- 6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

Indi,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli: n. 8; contrari: nessuno; espressi in forma palese per alzata di mano da n. 8 votanti su n. 8 presenti.

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.





Letto, confermato, sottoscritto

IL SINDACO  
f.to **Arsenio MOLASCHI**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to **Raffaele Pio Grassi**

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 13.04.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Raffaele Pio Grassi

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 24.04.2018 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. d. lgs 18 agosto 2000 n. 267 in data 26-03-2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Raffaele Pio Grassi

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, 13.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Raffaele Pio Grassi

**COMUNE DI AZZANELLO**  
**Provincia di Cremona**

**PARERE**

**Deliberazione C.C. n. 2 del 26-03-2018**

<b>Oggetto:</b>	<b>CONFERMA ALIQUOTA IMU ANNO 2018.</b>
-----------------	---

**PARERI OBBLIGATORI**  
**(Art. 49, comma 1 – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)**

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Favorevole

Azzanello, 26-03-2018

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
F.to Raffaele Pio Grassi

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Favorevole

Azzanello, 26-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Maria Teresa Tomaselli